



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO – FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE

Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - (e-mail :pr.padova@giustizia.it)

Ufficio I

1^a Sezione - Affari generali

Prot. n. 42254

Padova, 20 NOVEMBRE 2020

Alle Direzioni degli II.PP. del
Triveneto

Alla Direzione dell'Ufficio Interdistrettuale
dell'Esecuzione Penale Esterna di
Venezia

Ai Segretari Regionali delle
OO.SS. di Polizia Penitenziaria del
Triveneto

Oggetto: Protocollo Regionale per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid -19.

In ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse con nota GDAP 379378.U del 27.10.2020 si trasmette in allegato il protocollo regionale per la Prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid -19 firmato il 19 novembre u.s.

Il Direttore dell'Ufficio
Salvatore Erminio



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto e
Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Venezia**

**Protocollo Regionale per la Prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di lavoro in
ordine all'emergenza sanitaria da Covid -19.**

Visto il protocollo quadro stipulato in data 23 ottobre 2020 tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sicurezza;

Visto l'art.17 del predetto protocollo che demanda ai Provveditorati Regionali e ai Centri per la Giustizia Minorile la firma di protocolli regionali entro 20 giorni dalla ricezione dello stesso;

Considerato che il protocollo ha l'obiettivo di adattare il protocollo quadro alle diverse e specifiche situazioni, restando inteso che ogni tipo di intervento di natura sanitaria resta nella esclusiva competenza delle aziende sanitarie competenti con le quali si dovranno continuare a mantenere, a livello regionale, contatti costanti e continui;

Visto che in data 7 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 fino al 31 gennaio 2021;

Considerato che, come indicato nel protocollo quadro, l'andamento della pandemia resta suscettibile di variazioni non prevedibili ed è, pertanto, necessario procedere all'adozione di misure di prevenzione e contrasto attraverso l'individuazione di modelli dinamici e flessibili che tengano conto delle specifiche situazioni e peculiarità proprie del contesto penitenziario e del settore dell'esecuzione penale esterna;

Considerato che, come indicato nel protocollo quadro, si ritiene necessario un confronto continuo e costante con le organizzazioni sindacali, ritenuto l'apporto delle stesse fondamentale e strategico;

TRA

Il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto
l'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Venezia
e
le Organizzazioni sindacali Regionali rappresentative
della Polizia Penitenziaria
si stipula il presente protocollo regionale

1. Le parti concordano che ogni datore di lavoro attiverà tutte le necessarie interlocuzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti per favorire ogni tipo di collaborazione e di intervento in modo permanente e costante, anche sotto forma di accordi e protocolli, richiedendo di fornire istruzioni sanitarie precise e di indicare le misure, anche da un punto di vista organizzativo e precauzionale, più urgenti, incisive e coerenti con il contesto penitenziario e del settore dell'esecuzione penale esterna. Le articolazioni regionali forniranno al DAP e al DGCM i dati relativi ai protocolli sanitari stipulati a livello regionale e locale.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto e Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Venezia

2. Le parti concordano che ogni datore di lavoro dovrà, ove non abbia già provveduto, aggiornare ed integrare il documento di valutazione dei rischi con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza, ponendo particolare attenzione alla categoria dei lavoratori cd. fragili e dei dipendenti genitori di figli minori, in conformità alle specifiche previsioni normative in materia.

3. Le parti concordano che ogni datore di lavoro dovrà fornire al personale dettagliate informazioni sulla situazione emergenziale ed i suoi sviluppi nonché sulle misure preventive e sanitarie da adottare, mediante la diffusione di circolari ed avvisi nonché attraverso incontri e riunioni anche con il medico competente; sarà, inoltre, garantita adeguata formazione del personale, anche a distanza;

4. Le parti concordano che ogni datore di lavoro, in relazione ai dispositivi di protezione individuale, in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, dovrà garantire la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale sulla base delle indicazioni del medico competente in relazione alle singole attività che devono essere svolte nel contesto lavorativo penitenziario, e nei settori dell'esecuzione penale esterna;

5. Le parti concordano che all'ingresso dei luoghi di lavoro si continuerà a rilevare la temperatura corporea del personale interno e di quello proveniente dall'esterno a qualsiasi titolo, privilegiando l'utilizzo di termoscanner; dovrà essere inibito l'accesso alla struttura nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37,5 gradi; in tale ultima ipotesi saranno attivate le procedure previste dalle vigenti disposizioni;

6. Le parti concordano che l'orario di lavoro potrà essere organizzato, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, in maniera flessibile, in particolare, per le fasce orarie di entrata e uscita, anche individuando criteri di turnazione, in modo da prevenire il rischio di assembramenti e facilitare il distanziamento interpersonale sia all'interno dei luoghi di lavoro, che nei mezzi pubblici di trasporto. Particolare attenzione dovrà essere rivolta, nell'organizzazione dell'orario di lavoro, alle esigenze dei lavoratori genitori di figli minori, anche attraverso il ricorso al cd. "smart-working" così come disciplinato dalla normativa vigente, dal decreto del 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e, in ultimo dalla GDAP 389113.U del 02 novembre 2020;

7. Le parti concordano che dovranno essere garantite le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro procedendo a tutte le attività prescritte dalle disposizioni vigenti provvedendo, in particolare, alla pulizia quotidiana e all'igiene dei locali, ivi compresi i servizi igienici e gli spazi comuni; analogamente, si provvederà a garantire condizioni di salubrità e di sicurezza di tutti gli automezzi, a qualsiasi titolo utilizzati;

8. Le parti concordano che nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'amministrazione, fatte salve le procedure sanitarie prescritte dalle ASL competenti e/o



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto e Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Venezia

dal medico competente, si procederà alla immediata aerazione e pulizia degli ambienti ed alla loro successiva sanificazione;

9. Le parti concordano che in generale, verranno effettuate periodicamente operazioni di sanificazione negli ambienti di lavoro e nelle caserme; dovrà essere assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro evitando, nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori, il ricircolo interno dell'aria; dovrà essere, inoltre, favorita una corretta e frequente igiene delle mani mettendo a disposizione del personale prodotti igienizzanti;

10. Le parti concordano che negli spazi comuni, sia nei luoghi di lavoro che nelle caserme, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, si dovranno favorire misure di fruizione alternata, limitando i tempi di permanenza ed assicurando l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali; gli spazi comuni dovranno, inoltre, essere dotati di dispenser con gel disinfettante, mentre all'interno dei servizi igienici dovranno essere collocati idonei prodotti detergenti al fine di facilitare l'igiene regolare delle mani;

11. Le parti concordano che negli Istituti al personale costretto, sulla base di prescrizione sanitaria, a trascorrere un periodo di isolamento fiduciario o di quarantena presso i locali delle caserme, in via eccezionale e limitatamente al suddetto periodo, verranno somministrati i pasti dal servizio mensa e le Direzioni provvederanno a corrispondere il relativo costo alla ditta appaltatrice del servizio; analogamente, il personale che si trovi nella condizione richiamata sarà esonerato, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla durata dell'isolamento fiduciario o di quarantena, dalla corresponsione dei relativi oneri alloggiativi;

12. Le parti concordano che tutte le riunioni dovranno essere svolte in modalità a distanza e, ove sia necessario effettuarle in presenza sussistendo motivate ragioni, dovranno essere organizzate adottando le necessarie misure precauzionali indicate dal medico competente (es. la distanza di almeno un metro tra i partecipanti, l'utilizzo della mascherina, durata delle riunioni limitata allo stretto necessario, numero massimo dei partecipanti, ecc.);

13. Le parti concordano che i datori di lavoro dovranno periodicamente confrontarsi con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;

14. Il Provveditorato Regionale di Padova e l'Ufficio Interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna di Venezia dovranno comunicare settimanalmente alle organizzazioni sindacali, in forma anonima, il numero del personale e dei detenuti risultati positivi;

15. Dovrà essere fornita adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del presente protocollo;

16. Le parti avranno cura di dare la massima diffusione al presente protocollo mediante idonei sistemi di pubblicità.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto e Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Venezia

Padova 19 novembre 2020

per il Provveditore Regionale Reggente
dell'Amministrazione Penitenziaria
di Padova
Dott.ssa Gloria Manzelli

Il Direttore dell'Ufficio I
F.to Dott. Salvatore Erminio

Il Direttore dell'Ufficio IV
F.to Gen.B. Lorenzo O.Silvestrelli

Il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale
dell'Esecuzione Penale Esterna
di Venezia
F.to Dott.ssa Antonella Reale

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.PE	G. Vona	firmato
O.S.A.P.P.	R. Metruccio	firmato
UILPA P.P.	N. Budano	firmato
Si.N.A.P.Pe	A. Mazzaresse	firmato
U.S.P.P.	A. Finocchiaro	non firmato
CISL FNS	V. Romaniello	firmato
FP CGIL	G. Pegoraro	firmato
FSA CNPP	E. De Cieri	firmato